



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Studio N. 1/2026 del 19/01/2026

OGGETTO: Legge di Bilancio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2026 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l'anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo quelle principali.

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell'Irpef dal 35 al 33 per cento.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200 mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell'anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
- 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ([articolo 1, comma 182, della legge n.](#)



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

[208/2015](#)), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell'importo fruibile

- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

È innalzato, da 8 a 10 euro, l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi

Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un'attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Viene prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l'anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

Condizioni di accesso al regime forfetario

È esteso anche al 2026 l'aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di criptoattività e imposta sulle transazioni finanziarie



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Ritocchi anche per il regime fiscale riguardante le criptoattività. Vengono infatti escluse dall'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA). Viene precisato che per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea e che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Inoltre, viene disposto un aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come "*Tobin tax*") sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento).

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (10,5% per le società considerate

non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

dell'imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all'8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell'articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – Rottamazione-quinquies

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli [articoli 36-bis](#) e [36-ter](#) del Dpr n. 600/1973, e agli [articoli 54-bis](#) e [54-ter](#) del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l'indicazione del numero di rate scelto.

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

È attribuita alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, con esclusione dell'Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Compensazione orizzontale crediti d'imposta

Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del DI n. 223/2006 e l'articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche

È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l'attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri